

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Sottoscritta da professionista o da società di professionisti unitamente al legale rappresentante dell'impresa)

(art. 2 Legge 4.1.1968 N. 15 come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 10 Legge 15.5.97 n. 127 e art.2 della Legge n.191 del 16.6.1998)

Io sottoscritto/a professionista

Titolo		Nome e cognome	
Iscritto all'albo professionale de		Al numero	Codice fiscale
Residente (Provincia)		Via e numero civico	
Telefono e fax	Eventuali collaboratori al progetto		

In qualità di tecnico/i delle opere e/o impianti, unitamente al sottoscritto/a,

Titolo		Nome e cognome	
Residente (Provincia, Via e numero civico)		Al numero	Codice fiscale

Che agisce non in proprio ma quale legale rappresentante della Ditta meglio specificata nel quadro "dati identificativi dell'attività produttiva;

Visto il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 447/98;

Visto l' art. 2 Legge 4.1.1968 come modificato dall' art. 3 comma 10 Legge 15.5.97 n. 127;

Visto il codice di Procedura Penale;

DICHIARANO

(BARRARE LE CASELLE CON UNA X)

- che i locali rispettano:
- i requisiti edilizi ed igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e regolamento d'igiene e sanità del Comune di _____;
 - gli indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro della Regione Toscana del 1995;
 - il DPR 303/56 con successive integrazioni e modificazioni

che i locali sono dotati di approvvigionamento idrico;

che l'impianto elettrico rispetta i requisiti previsti dalla legge 46/90 con successive integrazioni;

che l'impianto termico (ove esistente) rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

altro: _____

Data _____

I dichiaranti

ALLEGATO n°2
CRITERI PER INDIVIDUARE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEFINITE DI BASSA SIGNIFICATIVITÀ

1. Piccoli laboratori artigianali occupanti meno di tre addetti ed adibiti a prestazioni che:
 - Non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
 - Non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
 - Non producano rifiuti speciali o pericolosi, ai sensi del D.lgs.22/97;
 - Non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente;
 - Non rientrino nell'elenco delle industrie insalubri ai sensi del DM 02/09/94;
 - Non siano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della L.283/62 e DPR 327/80 e/o autorizzazioni di competenza veterinaria.

TIPO

- ⇒ Riparatore di cicli
 - ⇒ Eletttricista presso la cui sede assembla quadri elettrici eò effettua piccole riparazioni di apparecchi elettrici
 - ⇒ Restauratore di mobili che utilizza piccole quantità di prodotti chimici per il restauro e che non si configuri come falegnameria
 - ⇒ Laboratori orafi con modeste quantità di fusione di metalli
 - ⇒ Piccoli laboratori di decorazione ceramica
 - ⇒ Odontotecnici
 - ⇒ Sartorie
 - ⇒ Ricamatrici
 - ⇒ Riparazione calzature
 - ⇒ Riparatore apparecchi radio, tv, computer
 - ⇒ Attività di elaborazione dati
 - ⇒ Progettazione grafica pubblicitaria senza produzione di manufatti
2. depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita al dettaglio
 3. depositi di attrezzi agricoli ed assimilabili
 4. Uffici e studi professionali

Estratto della nota esplicativa prot. n° 363 del 28 febb. 2000 in merito alle attività qualificate a bassa significatività dall'ASL 2 - Lucca

Per stimolare un comportamento uniforme e trasparente nei confronti dell'utenza e per un'applicazione corretta della delibera in oggetto specificata, si ritiene utile comunicare eventuali chiarimenti od integrazioni che l'esperienza e la realtà rendono opportuni.

Con questa prima nota esplicativa dell'allegato n°2 alla delibera suddetta si precisa che:

1. non sono da considerarsi “attività a bassa significatività” tutte quelle che appartengono al “comparto cartario” – es. cartiere, cartotecniche, trasformazioni carta ecc. – perché, anche se talvolta operanti con poco personale, tali attività prevedono macchinari complessi ed una consistente movimentazione dei carichi.
2. non sono da considerarsi “attività a bassa significatività” le officine meccaniche e/o metalmeccaniche in genere perché, di solito, utilizzano macchinari complessi, saldatrici, oli emulsionabili ed effettuano una consistente movimentazione dei carichi.
3. sono da considerarsi “attività a bassa significatività” le officine di autoriparatore e motoriparatore purchè non abbiano il banco di prova motori, non eseguano rettifiche dei motori in proprio e rispettino criteri di cui all'allegato n° 2 della delibera ovvero:
 - occupare meno di tre addetti;
 - non produrre, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
 - non avere scarichi idrici di tipo produttivo;
 - non produrre rifiuti speciali o pericolosi, ai sensi del D.lgs.22/97;
 - non avere un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.

Appare evidente quindi che, nei casi 1 e 2, l'utente non potrà compilare il modulo per attività qualificate a bassa significatività bensì dovrà avviare un procedimento mediante autocertificazione oppure un procedimento semplificato a sua scelta.